



**COMUNE DI GENOVA**  
**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**SETTORE BENI E SERVIZI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTO-VEICOLI DI CIVICA PROPRIETA' PER UN BIENNIO PRESUMIBILMENTE DAL 1.10.2019 al 30.09.2021**

**CIG. 8018352963**

**RUP. Dott.ssa Mariella Ratti, Funzionario Settore Beni e Servizi della Direzione stazione Unica Appaltante**

**Indirizzo mail: [segracquisti@comune.genova.it](mailto:segracquisti@comune.genova.it)**

### **Art. 1 – Oggetto, durata ed importo**

Costituisce oggetto del presente documento “Condizioni particolari” il servizio di riparazione meccanica e di carrozzeria dei motoveicoli di civica proprietà per un biennio presumibilmente dal 1°.10.2019 al 30.09.2021

-

- Importo a base di gara Euro 131.350,00 oltre Iva 22%

Così suddiviso

Anno 2019 Euro 42.050,00 oltre Iva

Anno 2020 Euro 44.650,00 oltre Iva

Anno 2021 Euro 44.650,00 oltre Iva

- Importo cauzione provvisoria Euro 2.627,00

Il parco motoveicoli alla data del 1° agosto 2019 è di n° 124 motoveicoli dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato “Elenco motoveicoli”.

Tali dati potranno subire modifiche sia in ordine al numero dei motoveicoli sia alle tipologie dei motoveicoli. Tali modifiche verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzato da alta ripetitività ed in relazione al quale è stato verificato che non si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs 50/2016

#### **DUVRI**

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. , in quanto il servizio verrà svolto presso le officine della ditte aggiudicataria.

### **Art. 2 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

Ciascuna ditta dovrà predisporre ed inserire sulla procedura Mepa quanto segue:

Documentazione amministrativa.

-DGUE debitamente compilato

-Dichiarazioni aggiuntive al DGUE

-Informativa a tutela della privacy

-documento a comprova della cauzione provvisoria

-allegato cause di integrità

- ricevuta pagamento avvenuto pagamento anac

### Offerta Economica

Dovrà altresì compilare il fac-simile del modulo “Dettaglio Economico” inserito in piattaforma e inoltre formulare la propria offerta economica inserendo nel modulo offerta generato dal sistema percentuale unica ponderata valida ai soli fini di individuazione aggiudicatario che risulterà alla colonna B 9 del predetto Modulo Economico. In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere varrà l'importo più vantaggioso per la Civica Amministrazione

### Spese di bollo a carico ditta aggiudicataria

Per la stipula del contratto generato dalla piattaforma Mepa alla ditta aggiudicataria è richiesta una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o marca da bollo digitale

### Cauzione provvisoria

Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto è richiesta, ai sensi dell'art. 93 del Codice degli Appalti, una garanzia provvisoria corrispondente al 2% per cento del prezzo posto a base di gara ed indicato precedentemente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta della ditta partecipante. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto riguarda le riduzioni dell'importo si rimanda al predetto art. 93 del Codice.

La cauzione provvisoria sarà escussa anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso codice, a seguito delle verifiche disposte dalla Stazione Appaltante sugli operatori economici.

### Pagamento del contributo in favore di Anac

Poiché come indicato al successivo art. 4, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 197.620,00 oltre Iva 22% i concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e dovranno inserire sulla piattaforma nell'apposito spazio la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto secondo l'importo sotto indicato:

Euro 20,00.

Il mancato inserimento in piattaforma della ricevuta potrà essere sanato ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### Soccorso Istruttorio.

le carenze di qualsiasi elemento formale documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **Art. 3 – Modalità di aggiudicazione e stipula**

#### **REQUISITO DI AMMISSIONE**

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art.45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs.50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese, in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Predetto D. Lgs.50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno:

1) essere iscritti, per attività inserenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione come sopraportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando, in caso di consorzio il requisito dovrà essere posseduto dalla consorziata esecutrice);

### **REQUISITI DI ESECUZIONE**

1) Disporre, nell'ambito del Comune di Genova, di un'officina per la riparazione/manutenzione dei motoveicoli:

a) dotata di almeno n. 2 dipendenti con il profilo di "operaio" in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della L. 5.2.1992 n. 122;

b) sita a non più di 500 m. da una fermata di autobus di linea e/o di metropolitana .

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dalla Capogruppo, mentre il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando, in caso di consorzio entrambi i requisiti (lettera a) e lettera b) dovranno essere posseduti dalla consorziata esecutrice;

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire idonea documentazione attestante:

- 1) la qualificazione dei dipendenti e/o dei soci
- 2) il titolo di disponibilità dell'officina.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzato da alta ripetitività ed in relazione al quale è stato verificato che non si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

In particolare il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà proposto la percentuale unica ponderata valida ai soli fini di individuazione aggiudicatario che risulterà dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$psc = \frac{(psco \times 33) + (psric \times 50) + (pspneu \times 17)}{100}$$

psco=perc. sconto su manodopera

psric = perc. sconto su ricambi originali o equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 50/2016

pspneu = perc. sconto su pneumatici

psc = perc. sconto complessiva

### **Art. 4 – Valore del servizio**

L'importo complessivo del contratto sarà determinato dalla percentuale di sconto offerta in sede di gara sull'importo indicato precedente art. 1

L'importo contrattuale potrà essere aumentato o ridotto nel limite del 20% d'obbligo, senza alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016

La Civica Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare agli stessi patti e condizioni, il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto articolo 106 per un importo comunque non superiore a 40.000 Euro iva Esclusa

Il valore massimo dell'importo così stimato ammonta ad Euro 197.620,00 iva esclusa.

#### **Art. 5 – Cauzione definitiva**

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni di fornitura".

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2001. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari al relativo contratto.

#### **Art. 6 - Modalità dell'esecuzione del servizio**

Formano oggetto del servizio in argomento tutte le seguenti prestazioni:

- esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva per consentire il corretto utilizzo del motoveicolo;
- preparazione meccanica dei motoveicoli per invio alla revisione in ottemperanza alla normativa vigente in materia, nonché revisione ex art. 80 Codice Stradale;
- riparazioni per guasti ed anomalie di funzionamento conseguenti al normale utilizzo del motoveicolo;
- soccorso stradale come meglio specificato al punto 21 dell'art .7;
- rabbocchi di olio e liquidi;
- rabbocchi e sostituzione olio 2T per i motoveicoli funzionanti a miscela;
- riparazione e/o sostituzione degli pneumatici, campanatura e convergenza;

- revisioni dei motoveicoli;
- esecuzione delle riparazioni/sostituzioni delle parti danneggiate della carrozzeria e interventi di verniciatura sulle stesse

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i motoveicoli.

Gli interventi dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio Automezzi del Comune di Genova, a cui dovrà essere inoltrato, stesso mezzo, il preventivo dettagliato di spesa relativo all'intervento richiesto.

La ditta aggiudicataria potrà, su espressa richiesta del committente, utilizzare pezzi di ricambio in buono stato ricavati da altri motoveicoli di proprietà dei committenti non più circolanti. In tal caso all'aggiudicatario sarà dovuto soltanto il costo della manodopera.

La manutenzione e la riparazione deve essere effettuata su tutti i motoveicoli costituenti la flotta indipendentemente dalla circostanza che la ditta aggiudicataria sia o meno dotata delle attrezzature necessarie (es. macchinari per la diagnostica) per ciascun motoveicolo delle stesse.

### **Art. 7 - Oneri e obblighi dell'aggiudicatario**

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

1. comunicare, entro 5 gg dall'aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché il numero di fax e l'indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Genova, ed indicare, nell'ambito del Comune di Genova, l'indirizzo dell'officina per la riparazione meccanica dei motoveicoli, dotata di almeno n. 2 dipendenti con il profilo di "operaio qualificato 2 in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della l. 5.2.1992 n. 122 e sita a non più di 500 m. da una fermata di autobus di linea e/odi metropolitana
2. concordare, con i diversi Settori comunali fruitori del servizio, la data di consegna dei motoveicoli in officina per la diagnosi dei guasti necessaria all'emissione del preventivo, che dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla data della richiesta;
3. effettuare gli interventi di manutenzione necessari/richiesti solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata, a mezzo posta elettronica, da parte del preposto Ufficio Automezzi a cui dovrà essere inoltrato, stesso mezzo, il preventivo dettagliato di spesa relativo a ciascun intervento, che dovrà pervenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla consegna;
4. far pervenire il preventivo al preposto Ufficio Automezzi, sempre entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dai vari Settori comunali, qualora gli stessi necessitino di interventi (es. cambio di pneumatici invernali, luci, batteria ecc.) per i quali non sia indispensabile la presentazione del motoveicolo in officina per la relativa diagnosi.

5. garantire l'esecuzione delle riparazioni di tutti i motoveicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova nel più breve tempo possibile; gli interventi dovranno in generale essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione del preventivo, ovvero, qualora il motoveicolo non si trovasse in officina, dalla data della consegna da parte del settore interessato;
6. concordare con il Settore interessato, dandone contestuale informativa al preposto Ufficio Automezzi, la data di riconsegna del motoveicolo qualora, per motivate esigenze (es. attesa pezzi di ricambio ecc.) fosse necessario un fermo macchina superiore ai 5 giorni lavorativi;
7. assicurare che l'esecuzione degli interventi venga effettuata nel rispetto dei listini ufficiali delle marche dei motoveicoli in dotazione ai committenti e dei tempi di riferimento. Gli importi relativi alle riparazioni meccaniche dei motoveicoli saranno liquidati esclusivamente entro i limiti previsti dai listini e dai tempi di cui sopra;
8. attestare, nel caso di impiego di pezzi di ricambio "equivalenti", così come previsto dall'art. 68 del D.Lgs 50/2016, la validità funzionale degli stessi fornendo la relativa documentazione a comprova.
9. mettere a disposizione dei committenti a richiesta e senza onere alcuno, gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempi di riferimento e/o altra documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni;
10. impegnarsi affinché l'officina offerta sia dotata di personale idoneo a gestire il ritiro e la riconsegna dei motoveicoli, garantendone l'apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario mattutino e pomeridiano ed assicurando in essa la dotazione di utenza telefonica e di fax;
11. mantenere operativa, per tutta la durata del contratto, l'officina offerta, impegnandosi a fornire copia della documentazione idonea a comprovare la disponibilità della stessa, ad esempio certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o altro idoneo documento da cui si possa desumere la piena disponibilità dell'officina offerta;
12. mantenere invariata per tutta la durata del contratto la percentuale di sconto offerta in sede di gara sul prezzo della manodopera, dei ricambi, oli e lubrificanti in genere, sui pneumatici di primaria marca e sul costo della manodopera;
13. manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso;
14. garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente documento;
15. garantire che i motoveicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova in riparazione, siano custoditi in apposito garage o in altro idoneo spazio non accessibile a terzi estranei;
16. comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;
17. trasmettere ai committenti prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
18. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
19. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, di sicurezza sul lavoro previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

20. utilizzare, per le attività di manutenzione dei motoveicoli, esclusivamente oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/3814/UE del 24 giugno 2011. A tal fine ogni semestre la ditta dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.
21. impegnarsi ad effettuare a proprie cure e spese il servizio di soccorso stradale e il rimorchio in officina dei motoveicoli danneggiati nel caso in cui gli stessi non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune, in quanto non funzionanti, con una franchigia di 100 km (calcolati tenendo conto sia del percorso di andata sia del percorso di ritorno) a favore del Comune. A titolo informativo nel corso dell'anno 2018 da parte del Comune di Genova sono stati effettuati n. 12 viaggi per una distanza superiori a 50 Km, e in nessuno di questi è stato necessario ricorrere al soccorso stradale, mentre nel corso del periodo compreso fra gli anni 2012 – 2018 risulta una sola richiesta di auto-rimorchio ad una distanza di 100 Km da Genova.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Committente effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procederanno, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 8 – Verifiche e controlli**

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal stazione appaltante.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

### **Art.11- Inadempienze e penalità**

La Civica Amministrazione, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli" effettuerà mediante il proprio personale, i controlli ed gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente documento, ed in particolare a quelle previste dagli articoli 7 e 14, o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una quota corrispondente all' 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardato appuntamento per la presentazione del motoveicolo in officina rispetto ai termini massimi previsti dal presente documento verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo motoveicolo.

In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo al competente ufficio automezzi rispetto a quanto previsto ai punti 3 e 4 dell'art. 7 del presente documento, verrà comminata una penalità di Euro 25,00 per ogni giorno ritardo.

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti, non imputabile a forza maggiore precedentemente segnalata all'ufficio automezzi, verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancata messa a disposizione dei listini ufficiali, dei tempari di riferimento e/o di ulteriore documentazione di cui all'art. 7 punto 8 entro 7 giorni dalla richiesta della C.A. verrà applicata una penalità pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, da parte del competente Settore Beni e Servizi: la ditta assegnataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di consegna della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini indicati o qualora le stesse non siano ritenute, in tutto o in parte, valide, si procederà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, all'applicazione della penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

#### **Art. 12 – Esecuzione in danno.**

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. In particolare, in caso di inadempimento della tempistica di cui all'art. 6 la C. A si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto, anche senza preavviso, trattandosi di adempimenti inderogabili per la regolarità delle consultazioni elettorali, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 11.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

#### **Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto.**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omisivo degli stessi operatori.

Ai fini dell'art. 80, comma 5 , lettera a) del codice, sono considerate gravi le infrazioni in materia di sicurezza che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione. Resta facoltà della Stazione Appaltante di valutare la gravità di altre infrazioni per le quali sia stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o l'applicazione di sanzioni amministrative. .

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
- qualora , con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b)

- qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016,
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010
- ogniquale volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 auater,320, 321,322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354,355, 356 del cod. penale, nonché dell'art. 2635 del cod. civ.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempimenti, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempimenti, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta/e aggiudicataria/e nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

#### **Art. 14 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.**

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova- Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M3BUMV per i motoveicoli gestiti da tale settore e/o intestate a Comune di Genova- Polizia Locale, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: 94QJC5 per i motoveicoli gestiti da tale settore. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo). Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

In applicazione di quanto previsto dall'art 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabili di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

#### **Art.15 - Subappalto**

Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti espressamente previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016

#### **Art. 16 - Divieto di cessione del contratto.**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 17 - Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito, purchè sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 18 - Foro competente.**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA ; termini di presentazione del ricorso: Trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 19 - Rinvio al altre norme**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono le norme del D.Lgs. n. 50/2016, del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

#### **Art. 20 informativa sul trattamento dei dati personali**

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail:urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea:

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.